



Atto TOAYK8

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 581/2013 Data 6/11/2013

N. Protocollo 119061/2013 1

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed

esercizio di due tratti di linea elettrica a 20

kV in comune di Vittorio Veneto.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 600 in data 7.03.2013 con la

quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture

e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla

costruzione e all'esercizio dei seguenti due tratti di

linea elettrica:

1) Interramento tratto di linea compreso tra le cabine Via
del Carso e via Calvi;

2) Interramento linea da cabina Via Calvi a cabina
Viezzzer;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo



del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione

è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del

T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R.

06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge,

mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di

Treviso;

b) comune di Vittorio Veneto;

- che l'articolo 3 della L.R. n. 24/1991 consente

ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda

indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,

qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le

modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data

26.06.2013, si è obbligata ad accettare le condizioni

imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti

interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e

dell'articolo 8 della L.R. n. 24/1991;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata

del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato

Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n.

ITV/III/7819/15616/MF in data 8.05.2013 ha rilasciato il



proprio consenso alla costruzione delle linee sopra descritte;

- che i tratti in comune di Vittorio Veneto ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella seduta in data 18.07.2013, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso in merito al vincolo idrogeologico relativo ai tratti in progetto, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che i relativi progetti non danno luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 07 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei due tratti di linea elettrica a 20 kV in comune di Vittorio Veneto, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 88228/2013 in data 7.08.2013 è stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il



suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;
VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";
VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate
di attuazione;
VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;
VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;
VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per
la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva
il relativo regolamento di esecuzione;
VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici";
VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;
VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004;
VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;
VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;
VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;
VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;
VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,
paragrafo 10;



VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV, nonché al D.M. del 10.08.2012 n. 161;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 Bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire i tratti di linea elettrica a 20 kV in comune di Vittorio Veneto come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 600 in data 7.03.2013, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi ai tratti in comune di Vittorio Veneto sono autorizzate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto vista



la tipologia degli interventi, non vi sono interferenze con le relazioni paesaggistiche presenti nel contesto.

ART. 3 - Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovranno essere collaudate secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche



durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni